



# COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 8 del 25 febbraio 2011

<b>OGGETTO:</b>	<b>Determinazione delle Tariffe per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - TARSU – per l'anno 2011.</b>
-----------------	---

L'anno **Duemilaundici** il giorno **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **12.00** in Tadasuni nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	<b>CARICA</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
<b>DELIGIA Livio</b>	Sindaco	<b>X</b>	
<b>CARTA Antioco</b>	Vice-Sindaco	<b>X</b>	
<b>OPPO Francesco</b>	Assessore	<b>X</b>	
<b>DEMARTIS Marco</b>	Assessore	<b>X</b>	
<b>MANCA Aurelie</b>	Assessore		<b>X</b>

Presiede la Giunta Comunale il Sindaco **Livio Deligia**.

Verbalizza il Segretario Comunale Dr. **Caria Pietro**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Sig. Livio Deligia - dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2010, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 02 del 22.02.2010;

**VISTA** la seguente proposta di delibera dell'Ufficio ;

**DATO ATTO** che l'articolo 151 comma 1 del predetto Decreto Lgs. n°267/2000, stabilisce che entro il 31 dicembre gli Enti Locali deliberano annualmente il Bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

**VISTO** il comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n° 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della 28.12.2001, n°448 (Legge finanziaria 2002) con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VISTO** il D.Lgs. n. 507, in data 15 Novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la " Revisione ed armonizzazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale";

**VISTO** il D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, concernente attuazione direttive CEE sui Rifiuti, ed in particolare l'art. 49, che istituisce la Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in sostituzione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

**VISTE** le vigenti disposizioni in ordine al differimento dei termini di operatività della "tariffa Ronchi", di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTO** l'art. 33 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000) che ha sostanzialmente prorogato l'entrata in vigore della cosiddetta Tariffa "Ronchi";

**DATO ATTO** che il meccanismo di rinvio prevede la graduazione dell'entrata in vigore della tariffa in funzione della tempistica concessa dal regolamento di attuazione (Art. 11, D.P.R. 158/99) per il raggiungimento della copertura totale delle spese di gestione il cui effetto è che sino a quando i Comuni non avranno centrato l'obiettivo del pareggio del bilancio del servizio resterà in vigore la T.A.R.S.U.;

**RITENUTO** di non avvalersi per il corrente anno della facoltà di deliberare l'introduzione sperimentale della suddetta "tariffa Ronchi";

**CONSIDERATO** che il gettito complessivo della Tassa non deve superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e non deve essere inferiore al 50 (cinquanta) per cento del costo stesso, secondo quanto previsto dagli artt. 61, comma 1, e 69, comma 2, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

**CONSIDERATO** altresì che con delibera Consiliare si è istituito nel Comune di Boroneddu con il servizio a domicilio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con il sistema della differenziazione dell'umido e del secco ed altri rifiuti assimilati (vetro, carta, plastica, alluminio e lamiera, ingombranti e ferrosi, pile esauste, farmaci scaduti ecc);

**VISTA** la deliberazione adottata dalla Giunta Provinciale di Oristano con la quale determina l'aliquota delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

**VISTO** l'art.1 del decreto legge del 27 maggio 2008, n.93, come modificato dalla legge di conversione del 24 luglio 2008 n.126 il quale sospende fino alla definizione del nuovo patto di stabilità interno il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, affidando alle Sezioni regionali di Controllo le relative verifiche con l'obbligo di riferire l'esito dei controlli eseguiti alle Sezioni riunite in sede di controllo nonché alla Sezione delle autonomie.

**CONSIDERATO** che tale divieto è stato successivamente confermato anche per il triennio 2009/2011 dagli artt.77-bis e 77 ter del decreto legge n.112 del 25 giugno 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), introdotto in sede di conversione dalla legge 6 agosto 2008, n.133. In particolare, il citato art.77bis, al comma 30, dispone: "Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art.1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126, **fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).**

**RITENUTO** comunque che è intenzione dell'amministrazione comunale confermare per l'anno 2011 le tariffe RSU in vigore per l'anno 2010 in modo da garantire il relativo grado di copertura del servizio in quanto si prevedono variazioni nel costo e nel relativo quadro economico dello smaltimento e raccolta rifiuti solidi urbani;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 28.03.2003, esecutiva;

**VISTO** il quadro economico relativo alla gestione del servizio, predisposto dal servizio finanziario che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che con decreto del Ministro dell'Interno in data 17 dicembre 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2011.

**VISTA** la Legge 13 Dicembre 2010, n. 220 (Legge Finanziaria 2011 G.U. n. 297 del 21.12.2010);

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2003;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12.03.2004;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime

## **D E L I B E R A**

**1) Di Confermare ed Approvare, per l'Anno 2011 le Tariffe TARSU - Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni. R.S.U. – in vigore per l'anno 2010 come da allegato che parte integrante e sostanziale;**

**2) DI STIMARE**, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Finanziario-Tributario, il gettito complessivo della Tassa in € 13.394,64 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2011;

**3) DI DARE ATTO** che il gettito complessivo della Tassa, come sopra determinato, non supera il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e che non è inferiore al 50 (cinquanta) per cento del costo stesso, secondo quanto previsto dagli artt. 61, comma 1, e 69, comma 2, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

**4) DI APPROVARE** il quadro economico della gestione del servizio R.S.U. così come esposto in narrativa;

**5) DI DISPORRE** che il Servizio Finanziario-Tributario del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate;

**6) DI ALLEGARE** copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n°267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Deligia Livio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Caria Pietro

## Pareri

### AREA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U.E.L. 18/8/2000 N° 267.

Tadasuni 25.02.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
rag. Melas Vellio

## Pubblicazione e invio ai capigruppo

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

### **ATTESTA**

Che in data odierna la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18/8/2000 N° 267 e che vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e inviata in copia ai capigruppo consiliari.

Tadasuni 09.03.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Pietro Caria